



**COMUNE DI VILLA D'ADDA**

PROVINCIA DI BERGAMO

*SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL  
TERRITORIO COMUNALE.**

Uffici: Via del Borgo, 1 - Telefono 035.4389711 - Telefax 035.4389718  
Codice Fiscale 0061 6720 165 - CCP 12199246 - CAP. 24030

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Finalità**

- 1) Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Villa d'Adda tramite il Comando di Polizia Locale e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. e successive integrazioni e modificazioni.
- 3) Le finalità istituzionali dell'impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Villa d'Adda, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla legge regionale sulla polizia locale n. 4 del 14.04.2003, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali vigenti, sono:
  - a) assicurare maggiore sicurezza ai cittadini (anziani, giovani e bambini), rilevando situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
  - b) tutelare il patrimonio pubblico da atti di vandalismo e da illecite intrusioni;
  - c) controllare determinate aree del territorio comunale, nelle quali, sono stati consumati atti illeciti a danno della cittadinanza;
  - d) monitorare il traffico veicolare;

- e) strumento di ausilio alle forze di Polizia Locale per l'intervento tempestivo nelle situazioni di pericolo per la sicurezza della cittadinanza.

## **Art. 2 - Definizioni**

1) Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso le varie postazioni di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i mezzi di trasporto ed i soggetti che transitano nell'area interessata;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", l'Ente Comune di Villa d'Adda, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

- f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

**Art. 3 – Criteri di individuazione delle aree assoggettate alla videosorveglianza.**

- 1) Nell'individuare le aree da assoggettare alla videosorveglianza, il Comune deve tenere conto:
  - a) del rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti;
  - b) delle norme dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) che vietano l'installazione di sistemi di controllo a distanza nei luoghi di lavoro;
  - c) del rispetto dei principi di correttezza, esattezza e pertinenza del trattamento dei dati personali;
  - d) del rispetto del principio del bilanciamento degli interessi, contemperando l'esigenza di tutela della sicurezza dei cittadini e di salvaguardia del patrimonio pubblico con il diritto di protezione dei dati personali attraverso il rispetto della dignità, dell'immagine e del principio della non interferenza nella vita privata dei cittadini;
  - e) dei limiti stabiliti da leggi e regolamenti;
  - f) del rispetto dei principi di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti;

g) della conformazione delle aree in relazione alla predisposizione o perpetrato di delitti, reati od atti vandalici in genere, avvenuti in dette aree o comunque, alla potenzialità delle stesse di divenire scenario di comportamenti delittuosi.

## **CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

### **Art. 4 – Titolare del trattamento dati.**

- 1) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Villa d'Adda, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

### **Art. 5 - Responsabile**

1. Il comandante della polizia locale in servizio, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in Villa d'Adda presso la sede municipale è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il responsabile del materiale trattamento, unico incaricato deve elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare.

6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso alle postazioni di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione di eventuali registrazioni, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

**Art. 6 - Persone autorizzate ad accedere alle postazioni di controllo**

1. L'accesso alle postazioni di controllo è consentito solamente, al Sindaco o suo delegato, al comandante della polizia locale e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal comandante della polizia locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti.
4. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

**Art. 7 - Nomina degli incaricati preposti alla gestione del sistema di videosorveglianza**

1. Il comandante della polizia locale, nella sua funzione di responsabile della gestione e del trattamento dei dati, può designare e nominare un numero di incaricati sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. La designazione degli incaricati deve avvenire solo nell'ambito degli operatori di polizia locale.
3. Gli incaricati andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alle postazioni di controllo ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

#### **Art. 8 - Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al comandante della polizia locale, al Sindaco pro-tempore ed eventualmente agli incaricati come indicato nell'articolo precedente.
2. Gli incaricati, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

### **CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### *Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI*

#### **Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.**

- 1) I dati raccolti dovranno essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- 2) I dati personali oggetto di trattamento vengono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.
- 3) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
- 4) Le telecamere di cui al precedente comma 3 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
- 5) La struttura del sistema di videosorveglianza è a circuito chiuso, non interconnesso con altri sistemi informatici. Il sistema impiegato è programmato in modo che le immagini riprese vengano:
- a) Registrate su disco per la sola durata di 24 ore successive alla rilevazione, salvo il caso, previa autorizzazione del Responsabile del trattamento, si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa proveniente dall'Autorità Giudiziaria. Tale limite temporale può essere superato qualora ricorrano specifiche richieste di conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, in tal caso si potrà posticipare la conservazione fino al primo giorno utile successivo.

b) Cancellate alla fine delle 24 ore, consentendo la ripresa di ulteriori immagini, se durante questo arco di temporale non giungono denunce di fatti costituenti reato da ogni supporto.

Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria il termine massimo di conservazione delle immagini è prorogato ad una settimana. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il comandante della polizia locale provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, anche in deroga alle prescrizioni di cui al presente articolo, si potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

#### **Art. 10 - Obblighi degli operatori**

- 1) L'utilizzo delle telecamere da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
- 2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Art. 11 - Informativa ai cittadini**

- 1) Il Comune di Villa d'Adda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in prossimità delle telecamere, conforme al modello allegato al presente regolamento che ne costituisce parte integrante.
- 2) Il Comune di Villa d'Adda, nella persona del responsabile del trattamento dati, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 14, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

#### *Sezione II*

#### *DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI*

### **Art. 12 - Diritti dell'interessato**

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
    1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;

la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
  - 3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
  - 4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
  - 5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, ed il responsabile dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
  - 6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

*Sezione III*  
**SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,  
LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E  
RISARCIMENTO DEI DANNI**

**Art. 13 - Sicurezza dei dati**

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9, comma 3. presso le postazioni di controllo, dove sono custoditi i videoregistratori, alle quali possono accedervi, oltre il comandante della polizia locale, il Sindaco o suo delegato, ed eventualmente il personale in servizio della polizia locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Comandante della polizia locale.
- 2) Le postazioni di controllo sono sistematicamente chiuse a chiave, e queste ultime sono custodite a cura del responsabile del trattamento dei dati.
- 3) L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

**Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati**

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

**Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

- 1) La materia è disciplinata dall'art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 16 - Danni cagionati per effetto  
del trattamento di dati personali**

- 1) La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice di cui al precedente articolo.

*Sezione IV*

**COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

**Art. 17 - Comunicazione**

- 1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Villa d'Adda a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
- 2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

**CAPO IV**

**TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**


**Art. 18 - Tutela**

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
- 2) In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

**CAPO V**  
**MODIFICHE**

**Art. 19 - Modifiche regolamentari**

- 1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.



**AREA**

**VIDEOSORVEGLIATA**

La registrazione è effettuata da ..... per fini di .....  
Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.l.g. n. 196/2003)

- Per le modalità di utilizzazione del modello si veda il paragrafo 3.1.
- Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione".

Immagine in formato:

